

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 488-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore MAZZA)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento all'esame è volto a consentire la riammissione in servizio dei militari di truppa (appuntati e guardie) del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta ovvero per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio. L'articolato precisa condizioni e limiti di tale riammissione che nella presente relazione sarebbe ultroneo ribadire. Va piuttosto sottolineato che la Commissione affari costituzionali, accogliendo il disegno di legge governativo in ragione dei larghi vuoti che si riscontrano negli organici delle forze dell'ordine, ha osservato che il disposto dell'ar-

ticolo 3 appare penalizzante ed in contrasto con ovvie esigenze di incentivazione. Non appare infatti conforme all'obiettivo che il provvedimento tende a perseguire, prevedere che i militari riammessi in servizio debbano restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo. Si suggerisce pertanto che all'atto del nuovo congedo venga effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti, da un lato e, dall'altro, le nuove spettanze. Conseguentemente si raccomanda all'Assemblea di approvare il testo così emendato.

MAZZA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

18 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'atto del nuovo congedo verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.